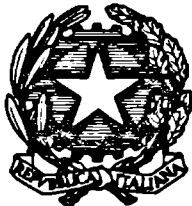


GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 11 agosto 1999

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 86081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 14. Ricorso per conflitto di attribuzione del 19 marzo 1999 (della regione siciliana).

Finanza pubblica allargata - Regolamento recante norme per la modalità di versamento all'erario dell'importo previsto dall'art. 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - Previsione del versamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato degli importi derivanti dalla riduzione dei compensi attribuiti dalle pubbliche amministrazioni (ivi compresi quelli effettuati dagli enti e aziende del servizio sanitario e dagli enti locali) a dipendenti pubblici componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali - Applicabilità anche alle regioni a statuto speciale - Violazione della potestà legislativa della regione siciliana in materia di autorganizzazioni, di autonomia finanziaria e di ordinamento degli enti.

(D.P.C.M. 16 ottobre 1978, n. 486, art. 2, comma 2).

(Cost., artt. 116 e 119, statuto regione siciliana, art. 36)

Pag. 5

- N. 15. Ricorso per conflitto di attribuzione del 22 aprile 1999 (della provincia autonoma di Trento).

Demanio e patrimonio dello Stato - Concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche rilasciate dallo Stato su beni facenti parte del demanio idrico della provincia autonoma di Trento - Canoni - Istanza di rimborso, da parte della provincia, della quota trattenuta dallo Stato per gli anni dal 1988 al 1992 - Diniego di rimborso opposto con nota del Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio del 25 gennaio 1999 - Conflitto di attribuzione sollevato dalla provincia autonoma di Trento - Affermata spettanza alla provincia, a far data dal 1988 (come previsto dall'art. 20, d.lgs. n. 268/1992 - Disposizione di attuazione dello statuto) delle entrate relative a concessioni su beni provinciali - Lesione delle prerogative, attribuite in materia alla provincia ricorrente.

(Nota Ministero finanze - Dipartimento territorio di Roma 25 gennaio 1999).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 68, 71 e 110; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 4 e 20).....

» 8

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 14

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 19 marzo 1999
(della regione siciliana)

Finanza pubblica allargata - Regolamento recante norme per la modalità di versamento all'erario dell'importo previsto dall'art. 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - Previsione del versamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato degli importi derivanti dalla riduzione dei compensi attribuiti dalle pubbliche amministrazioni (ivi compresi quelli effettuati dagli enti e aziende del servizio sanitario e dagli enti locali) a dipendenti pubblici componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali - Applicabilità anche alle regioni a statuto speciale - Violazione della potestà legislativa della regione siciliana in materia di autorganizzazioni, di autonomia finanziaria e di ordinamento degli enti.

(D.P.C.M. 16 ottobre 1978, n. 486, art. 2, comma 2).

(Cost., artt. 116 e 119, statuto regione siciliana, art. 36).

Ricorso della regione siciliana, in persona del Presidente *pro-tempore* On. Angelo Capodicasa, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dall'avv. Giovanni Lo Bue e dall'avv. Giovanni Corica ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio di Roma della regione siciliana con sede in via Marghera, 36, autorizzato a ricorrere con deliberazione della Giunta di governo regionale n. 37 del 1° marzo 1999;

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore*, domiciliato per la carica in Roma presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 1998, n. 486, con il quale è stato adottato il «Regolamento recante norme per le modalità di versamento all'erario dell'importo previsto dall'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 10, serie generale, del 14 gennaio 1999.

P r e m e s s e

Con il D.P.C.M. 16 ottobre 1998, n. 486, viene adottato il regolamento — che disciplina le modalità di versamento all'erario degli importi corrispondenti alla riduzione di compensi di cui all'art. 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Tale disposizione prevede, invero, che «I compensi corrisposti da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (60), spettanti ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali sono ridotti per ciascun incarico in misura pari al 5 per cento per gli importi superiori a lire 5 milioni lordi annui, al 10 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 10 milioni lordi annui, al 20 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 20 milioni lordi annui. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità di versamento all'erario dell'importo corrispondente alla riduzione per prestazioni comunque rese a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Ma il D.P.C.M. 16 ottobre 1998, n. 486, nel disciplinare le suddette modalità di versamento all'erario, all'art. 2, comma 2, dispone, che «I versamenti degli importi derivanti dalla riduzione sono effettuati alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competenti, con imputazione al capo X, capitolo 3397, ovvero mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima con l'indicazione, nella causale di versamento, degli estremi dell'imputazione (capo X, capitolo 3397)».

Tale disposizione è palesemente incostituzionale in quanto lesiva delle prerogative ed attribuzioni spettanti alla regione siciliana in materia finanziaria per i seguenti motivi;

D I R I T T O

Violazione dell'art. 36 dello statuto siciliano e delle correlate norme di attuazione in materia finanziaria approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nonchè degli artt. 116 e 119 della Costituzione.

In proposito si osserva preliminarmente che il comma 126 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, più sopra riportato appare finalizzato non già ad una riduzione delle spese gravanti sugli enti obbligati alla corresponsione di detti compensi, bensì ad un aumento delle entrate erariali.

Tale considerazione comporta la certa qualificazione della disposizione come norma finanziaria (ed in particolare tributaria), destinata pertanto, in quanto tale, anche ai sensi del disposto dell'art. 6 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, a trovare applicazione nel territorio della regione.

Conseguentemente il più volte richiamato comma 126 dell'art. 1 della legge n. 662/1996 non sarebbe di per sé immediatamente lesivo delle prerogative statutarie spettanti alla regione siciliana in materia finanziaria, dal momento che l'ivi previsto versamento all'erario delle quote dei compensi in questione da riscuotere nell'ambito regionale ben si sarebbe potuto ritenere attribuito alla regione in virtù del vigente sistema di ripartizione delle entrate tra Stato e regione siciliana.

Ma il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 1998, n. 486, nel disciplinare le modalità di versamento all'erario degli importi corrispondenti alla riduzione dei compensi di cui sopra, ha disposto al comma 2 dell'art. 2 che i suddetti versamenti debbano essere effettuati «alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competenti, con imputazione al capo X, capitolo 3397», con ciò lasciando intendere in modo evidente che tale previsione riguarda esclusivamente il bilancio dello Stato e che si intende riservare, pertanto, all'erario statale il gettito in questione.

La disposizione in parola, conseguentemente, appare lesiva delle attribuzioni e delle spettanze della regione siciliana in materia finanziaria in quanto comporta una compressione delle entrate tributarie della regione in violazione dell'art. 36 dello Statuto e delle correlate norme di attuazione approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

Come è noto, infatti, dalle previsioni contenute nell'art. 36 dello statuto siciliano e dalle relative sopracitate norme di attuazione in materia finanziaria emerge il generale principio in base al quale, oltre alle entrate direttamente deliberate dalla regione siciliana, spettano alla stessa «tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate», ad eccezione di alcune entrate tassativamente previste che restano di competenza statale.

Ora, la disposizione impugnata, nel prevedere una riduzione dell'ammontare dei compensi corrisposti agli originari destinatari, e cioè ai soggetti che hanno reso le prestazioni di che trattasi, comporta come conseguenza il venir meno del corrispondente gettito tributario spettante alla regione in qualità di titolare del tributo gravante sui relativi redditi.

Ed infatti i compensi in questione (qualificati come redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 49, secondo comma, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche e integrazioni, ovvero come redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente, qualora svolti in

relazione alla qualità di prestatore di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 47 dello stesso d.P.R. n. 917) avrebbero contribuito, nel loro importo complessivo (ivi compreso, dunque, l'importo corrispondente alla riduzione prevista), a formare la base imponibile sulla quale determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche, il cui gettito, ai sensi dell'art. 36 dello statuto e delle correlate norme di attuazione in materia finanziaria, qualora riscosso in Sicilia, sarebbe risultato di spettanza della regione.

Non v'è dubbio, pertanto, che la riduzione dei compensi in parola comporti un minore gettito per l'erario regionale.

Le superiori considerazioni inducono a ritenere che non sia possibile considerare integralmente riservabile all'erario statale l'intero importo di che trattasi, dovendosi intendere quantomeno una parte dello stesso come sostitutivo del mancato gettito all'erario regionale conseguente alla disposizione impugnata.

L'avvenuta riduzione della base imponibile, infatti, accompagnata dalla previsione di versamento all'erario statale degli importi corrispondenti ai compensi ridotti ai sensi del riportato art. 1, comma 126 della legge n. 662/1996, configura un'entrata parzialmente sostitutiva di un'altra che, in quanto riscossa nel territorio della regione, è di assoluta spettanza regionale.

Alla stregua delle considerazioni svolte la disposizione contenuta nel comma 2, dell'art. 2 del D.P.C.M. 16 ottobre 1998, n. 486, appare palesemente lesiva della speciale autonomia finanziaria garantita alla regione siciliana dal proprio Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, anche con riguardo ai principi desumibili dagli artt. 116 e 119 della Costituzione in ordine al riparto delle competenze tra Stato e regioni ad autonomia differenziata e quanto ai rapporti tra potere centrale e poteri locali.

In proposito va considerato che la specificità dell'autonomia costituzionale riconosciuta e garantita alla regione siciliana si riflette anche sul piano finanziario, vietando in concreto discriminazioni atte ad incidere negativamente sulle relative spettanze o *reformatio in peius* di attribuzioni e situazioni consolidate.

P. Q. M.

Si chiede a codesta ecc.ma Corte costituzionale:

preliminarmente, di sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato;

di accogliere, quindi, il presente ricorso, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 16 ottobre 1998, n. 486, in quanto lesivo delle attribuzioni della regione siciliana e della autonomia finanziaria della stessa quali risultano dall'art. 36 dello statuto e dalle relative norme di attuazione in materia finanziaria e posto in essere in violazione degli articoli 116 e 119 della Costituzione.

Con riserva di ulteriori deduzioni.

Si depositano col presente atto:

1) autorizzazione a ricorrere (deliberazione della Giunta regionale n. 37 del 1° marzo 1999);

2) copia del D.P.C.M. 16 ottobre 1998, n. 169, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 10, serie generale, del 14 gennaio 1999.

Palermo-Roma, addì 10 marzo 1999.

Avv. Giovanni CORICA - avv. Giovanni LO BUE

N. 15

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 22 aprile 1999
(della provincia autonoma di Trento)

Demanio e patrimonio dello Stato - Concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche rilasciate dallo Stato su beni facenti parte del demanio idrico della provincia autonoma di Trento - Canoni - Istanza di rimborso, da parte della provincia, della quota trattenuta dallo Stato per gli anni dal 1988 al 1992 - Diniego di rimborso opposto con nota del Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio del 25 gennaio 1999 - Conflitto di attribuzione sollevato dalla provincia autonoma di Trento - Affermata spettanza alla provincia, a far data dal 1988 (come previsto dall'art. 20, d.lgs. n. 268/1992 - Disposizione di attuazione dello statuto) delle entrate relative a concessioni su beni provinciali - Lesione delle prerogative, attribuite in materia alla provincia ricorrente.

(Nota Ministero finanze - Dipartimento territorio di Roma 25 gennaio 1999).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 68, 71 e 110; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 4 e 20).

Ricorso per conflitto di attribuzioni della provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente della Giunta provinciale *pro-tempore* Lorenzo Dellai, autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2681 del 9 aprile 1999 (all. 1), rappresentata e difesa — come da procura speciale del 12 aprile 1999 (rep. n. 23060) rogata dall'ufficiale rogante della provincia stessa dott. Tommaso Sussarellu (all. 2) — dagli avvocati Giandomenico Falcon di Padova e Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, via Confalonieri 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione che spetta alla provincia autonoma di Trento in forza degli artt. 68, 71 e 110 dello statuto di autonomia, così come attuati dalle disposizioni di attuazione, con particolare riferimento a quelle di cui al d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, e al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 4 e 20, il rimborso integrale dei canoni delle concessioni relative alle grandi derivazioni di acque pubbliche rilasciate dallo Stato su beni facenti parte del demanio idrico della provincia stessa, in relazione agli anni dal 1988 al 1992, e per il conseguente annullamento della nota del Ministero delle finanze - Dipartimento del Territorio - Direzione centrale del demanio del 25 gennaio 1999, prot. n. 50151, pervenuta in data 12 febbraio 1999 (all. 3), nella parte in cui nega il diritto a tale rimborso, per violazione delle disposizioni statutarie e di attuazione sopra ricordate.

FATTO E DIRITTO

L'art. 71 dello statuto di autonomia, di cui al testo unico approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, dispone che «per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella provincia, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore della provincia i nove decimi dell'importo del canone annuo stabilito a norma di legge».

Alle origini dello statuto di autonomia, quando tale disposizione fu scritta (bisogna infatti ricordare che già lo statuto del 1948, all'art. 62, sanciva che «per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella regione, accordate o da accordarsi a qualunque scopo, lo Stato cede a favore della regione i nove decimi dell'importo del canone annuale stabilito a norma di legge»), il suo senso era assolutamente chiaro ed univoco.

Si trattava di una delle molteplici entrate spettanti di per sé ed in primo luogo allo Stato che venivano totalmente o parzialmente devolute all'autonomia regionale e provinciale: non a caso nel titolo dedicato alla Finanza l'art. 62 faceva seguito al 59 (dedicato alla devoluzione delle imposte ipotecarie), al 60 (dedicato alla devoluzione di parte del gettito del lotto, dei monopoli e delle imposte sugli affari) e al 61 (dedicato alla devoluzione delle imposte relative all'energia consumata).

La stessa collocazione e lo stesso senso ha conservato la disposizione dell'art. 71 del nuovo statuto, con la sola differenza che nel nuovo quadro statutario destinataria della devoluzione di entrate non è più la sola ragione, ma sono anche e soprattutto le province. Così ora l'art. 69 è dedicato alla devoluzione alla regione del gettito di determinate imposte, l'art. 70 devolve alle province il gettito delle imposte sulla energia, l'art. 71 devolve ora alle province gli stessi 9/10 del gettito delle grandi derivazioni che prima erano devoluti alla regione.

Sia prima che dopo il nuovo statuto risulta dunque chiaro che la devoluzione dei 9/10 si riferisce ad entrate che in via di principio ed in partenza sono statali, e che solo in forza delle disposizioni statutarie vengono devolute alle autonomie territoriali speciali. Ciò è d'altronde esplicito nella stessa formulazione della disposizione dell'art. 71, e in particolare nell'espressione «lo Stato cede»: cede, evidentemente, qualcosa che altrimenti sarebbe proprio.

Immutato il senso della disposizione, dopo il 1972 veniva invece mutando — proprio a seguito della progressiva attuazione del nuovo statuto — la realtà fattuale e giuridica sottostante.

In particolare, in virtù della disposizione dell'art. 68 del nuovo statuto, secondo il quale le province, «in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla loro competenza, succedono, nell'ambito del proprio territorio, nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare», è parzialmente mutata la situazione del demanio ed in particolare quella del demanio idrico, dato che il tradizionale demanio idrico statale veniva scindendosi in due tronconi, uno ancora statale, l'altro ormai provinciale. In particolare le norme di attuazione emanate con d.P.R. 22 marzo 1973, n. 115, sancirono all'art. 8, lett. e), il trasferimento alle province del «demanio idrico», tuttavia «con esclusione dei fiumi Adige e Drava, nei tratti classificati di 1ª e 2ª categoria e del fiume Isarco, compresi comunque gli alvei e le pertinenze, i ghiacciai e laghi, escluso il lago di Garda, nonché le opere di bonifica valliva e montana, le opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani e le opere idrauliche» e «fermo restando il regime previsto dalle norme in vigore per le grandi derivazioni».

Quest'ultima disposizione, si noti, era rivolta a far salva la competenza operativa statale in relazione alle grandi derivazioni: come è poi confermato dalle ulteriori norme di attuazione di cui al successivo d.P.R. n. 381 del 1974, il quale, traendo le conseguenze operative della nuova situazione di titolarità del demanio, ha stabilito la spettanza provinciale delle «attribuzioni inerenti alla titolarità di tale demanio» (art. 5, comma 1), precisando però che «resta ferma la competenza statale in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico».

Dopo tali disposizioni, la situazione è dunque la seguente: sia lo Stato che la provincia autonoma di Trento dispongono di un proprio demanio idrico; ogni ente esercita pienamente le attribuzioni conseguenti alla titolarità del proprio demanio; tuttavia, in termini derogatori, rimane ferma la competenza statale in materia di grandi derivazioni idroelettriche.

Non potevano rimanere nascoste le conseguenze della nuova situazione sull'assetto delle entrate provinciali.

In effetti le concessioni di grande derivazione si riferivano (e si riferiscono) ormai a due distinte categorie di beni demaniali. Da una parte, vi sono le concessioni relative a beni facenti parte del demanio idrico statale: per esse continua a valere, ovviamente, la regola dell'art. 71 dello statuto, secondo la quale «lo Stato cede a favore della provincia i nove decimi dell'importo del canone annuo».

Dall'altra vi sono però ormai le concessioni di grande derivazione su beni del demanio idrico provinciale. Per tali concessioni il meccanismo di cui all'art. 71 dello statuto non può più operare, trattandosi ormai di concessioni su beni provinciali, in relazione ai quali all'ente statutariamente proprietario spetta non una quota (sia pure elevata) delle entrate, ma le entrate in quanto tali e nella loro totalità, secondo un principio chiaramente riconosciuto da codesta ecc.ma Corte costituzionale con la sentenza 9 giugno 1986, n. 133, e nel caso della provincia autonoma di Trento secondo la disposizione statutaria dell'art. 68. Stabilisce infatti tale articolo che nelle materie di propria competenza le province succedono allo Stato «nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali».

Tale assetto della materia, che già derivava in via interpretativa dallo statuto, è stato consolidato con apposite norme di attuazione. Precisamente, il d.P.R. n. 268 del 1992 ha sancito che i canoni di concessione delle grandi derivazioni, per i quali l'art. 71 dello statuto prevede ora la corresponsione da parte dello Stato dei 9/10 alla provincia, si riferiscono al demanio idrico dello Stato; i canoni relativi al demanio ormai provinciale invece «restano acquisiti al bilancio delle rispettive province». Per quanto riguarda le piccole derivazioni i canoni seguono integralmente il regime di afferenza del bene demaniale, con la conseguenza tra l'altro che la stessa pro-

vincia autonoma di Trento trasferisce corrispondentemente allo Stato nella loro interezza i proventi derivanti da concessioni di piccola derivazione (rientranti operativamente nella competenza provinciale) su beni rimasti nel demanio idrico statale.

La situazione giuridica così come illustrata appare nel presente pacifica, mentre la controversia si riferisce alla definizione dei rapporti per i quattro anni precedenti il 1992, nei termini che seguono, dei quali si vuole solo evidenziare sin da ora che i competenti uffici statali, locali e centrali, hanno pienamente condiviso la richiesta della provincia autonoma di Trento, e che la pacifica sistemazione delle questioni pendenti è risultata preclusa soltanto da un parere dell'avvocatura distrettuale erariale di Trento, sul quale in seguito ci si dovrà soffermare.

Dato che l'amministrazione statale aveva in realtà continuato, sia prima che dopo il 1992, a corrispondere alla provincia autonoma di Trento i soli nove decimi dei canoni di concessione di grandi derivazioni, senza affatto distinguere tra canoni relativi al demanio statale (per i quali in effetti spettavano alla provincia i nove decimi) e canoni relativi al demanio provinciale (per i quali spettavano invece i dieci decimi), la provincia autonoma di Trento ha provveduto con nota del Servizio entrate e credito dell'11 febbraio 1998, prot. n. 1131 (all. 4), a richiedere al Ministero delle finanze - Ufficio del territorio di Trento di quantificare l'ammontare dei canoni di concessione per grande derivazione indebitamente trattenuti dallo Stato dal 1988 al 1998, e di mettere in grado l'amministrazione provinciale di acquisire tale importo.

In pratica, si trattava del versamento dell'ulteriore decimo, rispetto ai nove decimi già versati; e di questo la provincia richiedeva la restituzione con nota del Servizio entrate e credito del 22 giugno 1998, prot. n. 4730 (all. 5). A seguito dei contatti intercorsi tale somma risultava quantificata in circa 9 miliardi di lire (precisamente 8.913.165.719).

Va qui ora spiegata la ragione per la quale la richiesta di rimborso della provincia autonoma di Trento si fermava al 1988, senza risalire agli anni precedenti. Tale ragione si trova nelle stesse norme di attuazione del 1992 le quali, dopo avere consolidato la già esposta interpretazione degli artt. 68 e 71 dello statuto, all'art. 20 stabilivano in generale che «ai sensi dell'art. 110 dello statuto la decorrenza dell'applicazione delle norme contenute nel titolo VI dello statuto medesimo è fissata al 1° gennaio 1973» (comma 1), ma precisando peraltro subito di seguito (comma 2) che «i rapporti finanziari derivanti dall'applicazione del titolo VI dello statuto per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1973 ed il 31 dicembre 1987 si intendono regolati a titolo definitivo secondo le modalità provvisoriamente adottate dai competenti organi statali, nei riguardi della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Su tale base, la provincia autonoma di Trento ritenne di non avere nulla da richiedere per il periodo precedente neppure in relazione ai canoni di grande derivazione d'acqua, considerando per essi consolidato — per quanto fosse opinabile — il riparto già avvenuto secondo il criterio che l'art. 71 pone per le concessioni su demanio statale.

Con nota del 27 luglio 1998, prot. n. 5682 (all. 6), il Ministero delle finanze - Ufficio del territorio di Trento, pienamente condividendo quanto esposto dalla provincia, e dunque la debenza da parte erariale della somma in questione, richiedeva ai competenti uffici centrali del Ministero di «disporre il rimborso della somma» nei termini già detti, «rappresentando essa l'ammontare del decimo trattenuto dallo Stato per i canoni di grande derivazione sul demanio idrico provinciale per gli anni 1988-1998». La posizione dell'ufficio locale veniva poi ribadita con ulteriore nota del 25 settembre 1998, n. 6653 di prot. (all. 7).

La stessa posizione di condivisione veniva di seguito espressa dal Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio. Precisamente, tale Direzione centrale, dopo avere richiesto con nota del 6 ottobre 1998, n. 54838 (all. 8), le valutazioni del Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale della difesa del suolo (peraltro estranea alla vicenda), e con ulteriore nota del 16 dicembre 1998, n. 56012 (all. 9), quelle dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, direttamente esprimeva «l'avviso che possa ritenersi fondata la richiesta della provincia autonoma di Trento», manifestava il proposito di «chiedere alla competente Divisione I, l'accreditamento della somma» in favore della provincia, e richiedeva nelle more all'Avvocatura trentina di esprimersi con urgenza.

Il parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento è intervenuto con nota del 13 gennaio 1999, n. 151 (all. 10). Come anticipato, è a tale parere che si deve il successivo diniego di rimborso, qui impugnato, e perciò su di esso è necessario soffermarsi.

La premessa della argomentazione della Avvocatura trentina è che «l'art. 71 dello statuto speciale, nell'attribuire alla provincia i nove decimi dei canoni per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche (con il conseguente diritto dello Stato a trattenere il restante decimo) non distingue affatto tra demanio idrico statale e provinciale». Secondo l'Avvocatura, anzi, la disposizione statutaria «nel fare esclusivo riferimento alle "acque pubbliche esistenti nella provincia", mostrerebbe chiaramente di prendere in considerazione le grandi derivazioni in quanto tali, senza distinzione alcuna» (enfasi nel testo).

Come si vede, l'Avvocatura esamina il testo dell'art. 71 in modo del tutto avulso dal contesto, senza riflettere sul suo senso originario e sulle modificazioni in seguito intervenute nell'assetto del demanio idrico. In particolare, l'Avvocatura non si avvede che, se la disposizione non distingue e non specifica poi di quali «acque pubbliche» si tratti, è perché la formulazione risale ad una epoca (il 1947, e poi ancora il 1971) nella quale le acque pubbliche erano tutte statali.

È chiaro comunque che, posta una simile premessa interpretativa, le norme di attuazione di cui al d.lgs. n. 268 del 1992 appaiono, rispetto allo statuto, completamente innovative, tanto che l'Avvocatura addirittura dubita «della stessa compatibilità» di tali disposizioni con l'art. 71 dello statuto.

Di seguito l'Avvocatura trentina afferma che, in ogni modo, le nuove disposizioni non possono che operare per il futuro, e che «deve perciò escludersi in modo assoluto qualsiasi efficacia retroattiva».

In particolare, l'Avvocatura erariale esclude sia che la retroattività possa derivare dal carattere interpretativo delle nuove norme di attuazione, sia che essa derivi dagli espressi disposti del d.lgs. n. 268.

Quanto alla questione del carattere interpretativo delle nuove disposizioni, l'Avvocatura esclude che esse possano considerarsi quali norme di interpretazione autentica, per la ragione che esse non sono intervenute con la procedura che l'art. 104 dello statuto richiede per le modifiche del Titolo VI dello statuto stesso, cioè con «legge ordinaria» dello Stato su concorde richiesta del Governo e delle due province.

Avendo così escluso il carattere interpretativo delle nuove disposizioni, l'Avvocatura trentina esclude anche che esse esplicitamente, all'art. 20, prevedano il 1988 quale data di decorrenza del regime da esse sancito. Qui l'argomentazione dell'Avvocatura erariale risulta addirittura incomprensibile, a sommosso avviso della ricorrente provincia, di fronte al chiaro testo normativo. Si afferma infatti che nessun rilievo assume in proposito il riferimento ... al comma 2 dell'art. 20 d.lgs. n. 268/1992, il quale non regola affatto l'applicazione dell'art. 4 dello stesso d.lgs., comportando invece esclusivamente il consolidamento definitivo dei rapporti finanziari intercorsi fino al 31 dicembre 1987»: come se quelli di cui si parla non fossero rapporti finanziari (a valle dell'art. 71, a pieno titolo inserito nella Finanza statutaria), e come se proprio da lì non partisse la limitazione della richiesta provinciale a decorrere dal 1988!

È chiaro comunque che, avendo l'amministrazione attiva richiesto il parere dell'Avvocatura, ed avendolo ricevuto nel senso indicato, essa difficilmente avrebbe potuto decidere diversamente. Di qui — e non certo dalla autonoma valutazione della amministrazione statale del Demanio — il diniego opposto con l'atto oggetto della presente impugnazione.

Ad avviso della ricorrente provincia, infatti, a tutte le questioni affrontate nel parere dell'avvocatura erariale deve darsi risposta diversa ed opposta rispetto a quella data dall'avvocatura trentina.

La disposizione statutaria dell'art. 71 — riprendendo con adattamenti il tenore del precedente art. 62 — si riferisce chiaramente ad entrate relative al demanio statale, cioè ad entrate di per sé di spettanza statale, che lo Stato poi cede in esclusiva forza del disposto statutario, e non si riferisce affatto alle entrate che già statutariamente competono alla provincia quale titolare del proprio demanio, una volta succeduta nella titolarità allo Stato.

Ciò posto, la conformità delle norme di attuazione del 1992 allo statuto risulta fuori discussione. Si vorrebbe qui dire che esso è, più che «interpretativo», chiarificatore di quello che già era il senso indubbio dell'art. 71 nella sua logica propria.

Né poi si possono condividere le affermazioni dell'avvocatura erariale trentina circa la negazione di un possibile carattere interpretativo delle norme di attuazione. Infatti, anche a non voler considerare che le norme di attuazione hanno comunque carattere e rango di «legge ordinaria» e possiedono perciò in sostanza i requisiti di parità di fonte che l'avvocatura erariale pone a base di una possibile «interpretazione autentica» della parte finanziaria dello statuto (per la cui modifica, come è ben noto, valgono procedure semplificate rispetto a quelle generali di revisione statutaria), occorre in ogni modo considerare che l'interpretazione c.d. autentica, posta con la stessa o con pari fonte rispetto a quella da interpretare, è ben lungi dal rappresentare l'unica possibile via di interpretazione disposta in via normativa.

Appare anzi in una certa misura ovvio e necessario che ogni fonte attuativa rispetto ad un'altra rechi in sé un possibile ed inevitabile grado di interpretazione della normativa attuata (s'intende, nell'ambito delle interpretazioni possibili di questa), ed è altresì certo che tale interpretazione sancita in via attuativa risulta vincolante proprio perché contenuta in un atto normativo, pur se di diverso grado di quello da attuare.

Né infine si vede come si possa negare che le norme di attuazione di cui al d.lgs. n. 268 del 1992, nel disporre l'ambito temporale della propria applicazione come espressamente abilitate a fare dall'art. 110 dello statuto, dopo aver individuato come decorrenza generale delle norme la data del 1° gennaio 1973, abbia limitato la revisione dei rapporti finanziari ai soli periodi successivi al 1988.

Essendo dunque in tutti i suoi elementi e argomenti erroneo il parere dell'Avvocatura distrettuale di Trento, completamente arbitrario e lesivo delle prerogative statutarie della provincia risulta il provvedimento negatorio emanato sulla sua base in relazione agli anni dal 1988 al 1992, oggetto del presente ricorso.

Infatti, l'interpretazione data dalla normativa di attuazione del 1992 all'art. 71 dello statuto risulta completamente corretta, ed anzi la sola razionale, mentre quanto alla decorrenza la stessa normativa è chiara nel porre un punto fermo, quanto ai rapporti finanziari, al 1987, e disporre invece l'applicazione delle nuove disposizioni dal 1988

in poi. Si noti che la decorrenza dal 1988 invece che da un periodo precedente risulta nella prospettiva della normativa di attuazione, piuttosto che il fondamento specifico di una retroattività, una limitazione di quanto potrebbe derivare per il passato dalla corretta interpretazione dello statuto.

Ne risulta ad avviso della provincia pienamente confermato il proprio diritto statutario alla piena attribuzione delle entrate in questione, e non dei soli nove decimi di esso, per il periodo dal 1° gennaio 1988 alla fine del 1992.

P. Q. M.

Dichiara che spetta alla provincia autonoma di Trento in forza degli artt. 68, 71 e 110 dello statuto di autonomia, così come attuati dalle disposizioni di attuazione, con particolare riferimento a quelle di cui al d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, e al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 4 e 20, il rimborso integrale dei canoni delle concessioni relative alle grandi derivazioni di acque pubbliche rilasciate dallo Stato su beni facenti parte del demanio idrico della provincia stessa, in relazione agli anni dal 1988 al 1992, e conseguentemente annullare la nota del Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio del 25 gennaio 1999, prot. 50151, pervenuta in data 12 febbraio 1999, nella parte in cui nega tale rimborso per i predetti anni, per violazione dei principi e norme costituzionali ed attuativi citati in epigrafe, nei termini sopra illustrati.

Padova-Roma, addì 12 aprile 1999

Avv. prof. Giandomenico FALCON - avv. Luigi MANZI

99C0422

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 148
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 8

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via del Gotti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Ralola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 188-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Meriliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 180
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 18
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **NETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 89
- LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
- LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
- LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietraro
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantova, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mamelli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza del Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mamelli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 178/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIABEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica del Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **PIRENZE**
LIBRERIA PIROLA -già Etruria-
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalì, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adige, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFY BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
- annuale	L	508.000	
- semestrale	L	289.000	
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
- annuale	L	416.000	
- semestrale	L	231.000	
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			
- annuale	L	115.500	
- semestrale	L	69.000	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudici davanti alla Corte costituzionale:			
- annuale	L	107.000	
- semestrale	L	70.000	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	L	273.000	
- semestrale	L	150.000	
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			
- annuale	L	106.000	
- semestrale	L	68.000	
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
- annuale	L	267.000	
- semestrale	L	145.000	
Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):			
- annuale	L	1.097.000	
- semestrale	L	593.000	
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):			
- annuale	L	982.000	
- semestrale	L	520.000	

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	L	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L	474.000
Abbonamento semestrale	L	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti ☎ 06 85082149/85082221	Vendita pubblicazioni ☎ 06 85082150/85082276	Ufficio inserzioni ☎ 06 85082146/85082189	Numero verde ☎ 167-864035
---	---	--	------------------------------



* 4 1 1 1 1 0 0 3 2 0 9 9 *

L. 1500